

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12479 Anno 2015

Presidente: BIANCHINI BRUNO

Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 17/06/2015

ORDINANZA

sul ricorso 27949-2013 proposto da:

MARUNICH DAVID MRNDVD63B09A944O, in qualità di erede dei Signori Benedetta Possati e Savelio Marunich, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIROLI 8, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA TARUFFI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELA ELMO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO di VIA DEL PRATELLO 23 BOLOGNA, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO TORRICELLI giusta procura a margine del controricorso;

franchini

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 344/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 12/03/2013, depositata il 26/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2015 dal Presidente Relatore Dott. BRUNO BIANCHINI.

[A large, diagonal handwritten mark, possibly a signature or scribble, spans across the middle of the page.]

bianchini

PREMESSO

- 1 che – i coniugi Savelio Marunich e Benedetta Possati , premesso: che il 19 dicembre 1988 il Condominio del quale facevano parte – sito in Bologna, via Del Pratello n.23- aveva approvato l'esecuzione di lavori condominiali di straordinaria manutenzione non urgenti, sulla base di un preventivo di spesa di lire 168.500.000; che con successiva delibera del 31 maggio 1996 , era stato approvato il riparto delle spese dell'appalto, per un importo di lire 345.744.919; ritenuto che non fosse collegabile il riparto delle spese ai lavori oggetto di precedente approvazione, stante il divario di importi, sostennero l'invalidità della deliberazione del 31 maggio 1996 in quanto si sarebbe dovuta considerare come avente ad oggetto l'esecuzione di nuovi lavori e, dunque , che abbisognasse delle maggioranze indicate dall'art. 1136, IV comma cod. civ. e non già della maggioranza semplice, come in effetti avvenuto.
- 2 Il Condominio si costituì negando la fondatezza della tesi sopra esposta e chiedendo la condanna delle parti attrici al pagamento del residuo loro debito per le spese in oggetto; il Tribunale di Bologna respinse la domanda ed accolse la richiesta riconvenzionale; la Corte di Appello di Bologna respinse il gravame di Savelio Marunich e del figlio David – il primo anche in proprio ed entrambi come eredi di Benedetta Possati- , ritenendo che vi fosse stata un'implicita conferma della delibera in questione a seguito di assemblea del 15 settembre 1995 in cui si era trattato della mera ripartizione delle spese già approvate – per un importo che sarebbe poi rimasto immutato anche nell'ambito della delibera del 31 maggio 1996 – così che, trattandosi non già di approvazione bensì di mero riparto di spese, non avrebbero dovuto applicarsi le maggioranze di cui all'art. 1136, II e IV comma cod. civ.
- 3 David Marunich, divenuto erede anche del padre, ha proposto ricorso per la cassazione della sopra richiamata decisione, sulla base di un unico motivo; il Condominio ha risposto con controricorso.
- 4 Che è stata depositata relazione *ex art 380^{bis} cpc* sulla base delle seguenti argomentazioni:
“I – Va preliminarmente messo in rilievo che il ricorrente non ha allegato né dimostrato il decesso del genitore, parte originaria : se dunque, prima della fissanda

Savelio

adunanza camerale non sarà versata in atti idonea prova di ciò, il ricorso dovrà esser notificato a Savelio Marunich, essendo il figlio David già parte del giudizio per successione alla madre.

I.a – Il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, individuandolo nella divergenza dei due importi a copertura dei lavori, tale da far ritenere attinenti a riparazioni straordinarie "di notevole entità" quelli oggetto della delibera impugnata, al fine di rendere applicabili le maggioranze qualificate indicate nel secondo comma dell'art. 1136 cod. civ. in forza del rinvio ad esso, contenuto nel successivo quarto comma; per connessione logica, sostiene una violazione o falsa applicazione di tale disposizione

I.b - E' convincimento del relatore che il motivo presenti elementi di inammissibilità, laddove tenta di attrarre nel vizio di omessa motivazione - come disciplinato dalla nuova formulazione dell'art. 360, I comma n.5 cpc, introdotta dal decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012 – un oggetto ad esso estraneo, vale a dire la valutazione di un fatto già deliberato dal giudice dell'impugnazione che, sul punto, aveva specificamente argomentato (v. fol 6 della impugnata decisione: *"l'appalto era stato espressamente deliberato e poco importa che ne fossero lievitati i costi, chè la fonte dell'obbligazione era la medesima"*): ne deriva che il ricorrente si è posto in contrasto con l'indirizzo interpretativo delle Sezioni Unite di questa Corte che, con le coeve sentenze nn. 8053 ed 8054 del 2014 (alle quale poi ha dato continuità Cass. Sez. VI-3, ord. n. 25216/2014), interpretando la portata del novellato art. 360, I comma n.5 cpc ha statuito che detta norma *"introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame*

Savelio

di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”

I.c – Non si rinviene poi, a giudizio del relatore, la ineluttabilità logica del ritenere che siano lavori diversi quelli oggetto della delibera di approvazione del 1988 e quella del 1996 sol per il divario nell'esposizione delle spese, preventivate prima ed effettivamente richieste dal terzo, poi : non solo perché il preventivo di spesa oggettivamente non può tener conto di eventuali “sorprese esecutive” ma anche perché manca ogni allegazione del fatto che le due categorie di lavori – ripetesi: quelle oggetto di approvazione di spesa e quelle interessanti la ripartizione- fossero diverse ontologicamente , così che del tutto priva di riscontro – sia pure solo in termini di allegazione- rimane l'affermazione che solo la seconda deliberazione avrebbe avuto ad oggetto lavori di rilevante entità – tali da dover essere approvati con maggioranze qualificate- .

II - Ritiene dunque il relatore che il ricorso possa esser trattato in camera di consiglio.”

Che alla notifica della relazione non è seguita ulteriore attività difensiva né mediante deposito di memorie *ex art 380^{bis} cpc* né per mezzo di discussione in sede camerale

RITENUTO


che le considerazioni sopra esposte sono condivisibili e che la manifesta infondatezza del ricorso consente di ritenere superata la necessità di integrare il contraddittorio nei sensi sopra specificati

che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese sulla parte soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1^{bis} dell'art 13 del d.P.R. 115 del 2002

P.Q.M.

La Corte



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13, comma 1 ^{quater} del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 ^{bis} dello stesso art 13.

Così deciso il 21 maggio 2015 nella camera di consiglio della sezione VI-2 della Cassazione